



IACP di Benevento in liquidazione

DECRETO COMMISSARIALE N. 9 DEL 26/09/2024

BNLIQ - Commissario Liquidatore

OGGETTO: ACCORDO CON L'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE PRESSO IL COMUNE DI BENEVENTO E CON L'INTERVENTO DELL'ACER PER IL PAGAMENTO RATEALE MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTO Il decreto del Presidente della Regione Campania di nomina del nuovo Commissario Straordinario per la liquidazione degli IACP della Campania, nr. 36 dell'08 maggio 2024, è efficace dalla notifica avvenuta in data 16 maggio 2024.

PREMESSO CHE

Sono stati approvati da chi scrive le situazioni dei conti 2024 ed i bilanci previsionali 2024-2026 degli IACP della Campania in liquidazione come segue: con Decreto Commissariale n.2 del 07.06.2024 è stato approvato il progetto di bilancio di previsione iniziale della gestione IACP 2024/2026 dello IACP di Napoli, con Decreto Commissariale n.1 del 13.06.2024 sono stati approvati i progetto di bilancio di previsione iniziale della gestione IACP 2024/2026 dello IACP di Avellino, Caserta, Salerno e, infine, con Decreto Commissariale n. 2 del 20.06.2024 è stato approvato il progetto di bilancio di previsione iniziale della gestione IACP 2024/2026 dello IACP di Benevento.

I bilanci dei cinque IACP presentano situazioni diversificate, soprattutto in ordine alla liquidità disponibile e, quindi, per effettuare le spese obbligatorie di IACP Benevento in liquidazione e, in special modo, per quelle molto onerose, occorre ricorrere al meccanismo dell'anticipazione da parte di ACER sul Fondo contenzioso 2024 e alla successiva regolazione dei conti mediante partite di giro.

In particolare, occorre approvare l'accordo di cui all'allegato testo trasmesso dall'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Benevento per regolare, con modalità rateale, la debitoria relativa a maggiori oneri di esproprio accertata in capo a IACP Benevento, nei seguenti giudizi:

1-Decreto ingiuntivo n. 7163/2013 del TAR Campania Napoli Sez. VII; sentenza n. 4258/2018 del TAR Campania Napoli; decreto n. 505/2019 di esecutorietà del decreto ingiuntivo; sentenza TAR Campania Napoli n. 4583 del 07.08.24 in sede di ottemperanza. In ragione delle suddette pronunce giurisdizionali, sono dovute le somme indicate nell'allegato testo dell'accordo;

2-Decreto ingiuntivo n. 7598/2013 del TAR Campania Napoli Sez. VII; sentenza n. 4265/2018 del TAR Campania Napoli; decreto n. 506/2019 di esecutorietà del decreto ingiuntivo; sentenza TAR Campania Napoli n. 1667/2024 in sede di ottemperanza. In ragione delle suddette pronunce giurisdizionali, sono dovute le somme indicate nell'allegato testo dell'accordo;

3-Decreto ingiuntivo n. 7167/2013 del TAR Campania Napoli Sez. VII; sentenza n. 4263/2018 del TAR Campania Napoli; decreto n. 508/2019 di esecutorietà del decreto ingiuntivo; sentenza TAR Campania Napoli n. 1665/2024 in sede di ottemperanza. In ragione delle suddette pronunce giurisdizionali, sono dovute le somme indicate nell'allegato testo dell'accordo;

4-Decreto ingiuntivo n. 7166/2013 del TAR Campania Napoli Sez. VII; sentenza n. 4261/2018 del TAR Campania Napoli; decreto n. 504/2019 di esecutorietà del decreto ingiuntivo; sentenza TAR Campania Napoli n. 1662/2024 in sede di ottemperanza. In ragione delle suddette pronunce giurisdizionali, sono dovute le somme indicate nell'allegato testo dell'accordo;

5-Decreto ingiuntivo n. 7164/2013 del TAR Campania Napoli Sez. VII; sentenza n. 4259/2018 del TAR Campania Napoli; decreto n. 507/2019 di esecutorietà del decreto ingiuntivo; sentenza TAR Campania Napoli n. 1661/2024 in sede di ottemperanza. In ragione delle suddette pronunce giurisdizionali, sono dovute le somme indicate nell'allegato testo dell'accordo;

6-Decreto ingiuntivo n. 2023/2017 del TAR Campania Napoli Sez. V; sentenza n. 3738/2020 del TAR Campania Napoli; sentenza TAR Campania Napoli n. 7021/2023 in sede di ottemperanza. In ragione delle suddette pronunce giurisdizionali, sono dovute le

somme indicate nell'allegato testo dell'accordo;

7-Decreto ingiuntivo n. 27452/2012 del TAR Campania Napoli Sez. I; decreto di perenzione n. 2722/2016; decreto del 22/5/2019 di esecutorietà del decreto ingiuntivo; sentenza TAR Campania Napoli n. 6952/2023 in sede di ottemperanza. In ragione delle suddette pronunce giurisdizionali, sono dovute le somme indicate nell'allegato testo dell'accordo;

8-Decreto ingiuntivo n. 7165/2013 del TAR Campania Napoli Sez. VII; sentenza n. 4260/2018 del TAR Campania Napoli; decreto n. 509/2019 di esecutorietà del decreto ingiuntivo; sentenza TAR Campania Napoli n. 6731/2023 in sede di ottemperanza. In ragione delle suddette pronunce giurisdizionali, sono dovute le somme indicate nell'allegato testo dell'accordo;

9-sentenza n. 3674/2020 del TAR Campania Napoli Sez. V; sentenza TAR Campania Napoli n. 6273/2023 in sede di ottemperanza. In ragione delle suddette pronunce giurisdizionali, sono dovute le somme indicate nell'allegato testo dell'accordo;

10-sentenza n. 3708/2019 del TAR Campania Napoli Sez. V; sentenza TAR Campania Napoli n. 5685/2023 in sede di ottemperanza. In ragione delle suddette pronunce giurisdizionali, sono dovute le somme indicate nell'allegato testo dell'accordo;

11-sentenza n. 1710/2017 del Tribunale di Benevento; sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1382/2024. In ragione delle suddette pronunce giurisdizionali, sono dovute le somme indicate nell'allegato testo dell'accordo;

12-sentenza n. 1781/2023 della Corte d'Appello di Napoli in riforma della sentenza n. 625/2015 del Tribunale di Benevento. In ragione delle suddette pronunce giurisdizionali, sono dovute le somme indicate nell'allegato testo dell'accordo.

Considerato che ACER, per conto di IACP Benevento in liquidazione, aveva versato al Comune di Benevento, per due fra le indicate sentenze del TAR in sede di ottemperanza, la somma complessiva di euro 1.756.138,12, resta da saldare, al Comune di Benevento, per gli indicati giudizi, la complessiva somma 7.772.826,02.

Il Comune di Benevento ha dichiarato il dissesto con propria delibera di Consiglio Comunale 1/2017 e, pertanto si è insediato l'Organismo Straordinario di Liquidazione (O.S.L.), alla cui cura è affidata la massa attiva nella quale rientrano anche i crediti del Comune nascenti dai giudizi in precedenza indicati.

A fronte delle richieste, formulate da IACP Benevento in liquidazione e da ACER, di ottenere una riduzione dell'importo della debitoria in questione, nonché una lunga rateizzazione, l'O.S.L., con nota prot. 28977 del 6/3/2024, ha assentito a quest'ultima, accordando una rateizzazione con pagamento in 72 mesi.

ACER, con nota prot. 50870 del 12/3/2024 e IACP Benevento in liquidazione, con nota prot. 244 del 12/3/2024, hanno aderito a tale proposta di rateizzo e, dopo mesi di silenzio da parte creditrice e continui solleciti da parte di IACP e ACER, solo nei giorni scorsi è stato trasmesso e non condiviso il testo dell'accordo con l'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Benevento. Nella valutazione dell'interesse pubblico alla piena e completa esecuzione dei giudicati sopra dettagliati, alla corretta articolazione e alla economia della gestione liquidatoria IACP, si ritiene di soprassedere alla richiesta di riformulazione del testo e di limitare i rilievi e le osservazioni a quanto indicato nell'allegata pec.

L'allegato testo dell'accordo per formalizzare la rateizzazione della debitoria in questione, predisposto dall'O.S.L., pur con i rilievi e le osservazioni formalizzati con pec di ACER e IACP Benevento in liquidazione del 18/9/2024, allegata, è idoneo a formalizzare gli impegni delle parti coinvolte.

Oltre a IACP Benevento in liquidazione, interviene nell'accordo ACER Campania per le evocate contingenti ragioni di impossibilità per tale Istituto di far fronte, seppur ratealmente, agli impegni finanziari previsti nell'accordo, che vengono assunti anche da ACER, che li onorerà fintanto che lo stesso Istituto non sia in grado di provvedervi autonomamente e salvo il diritto di tale Agenzia, nei confronti dell'Istituto, al rimborso delle somme anticipate per conto di quest'Ultimo, non appena ciò sarà possibile.

Visti l'articolo 2, comma 9 ter, l'articolo 2 bis, l'articolo 3, l'articolo 5, l'articolo 7, commi 1 e 2, l'articolo 16, l'articolo 21 quater, comma 1 della legge 7 agosto 1190 n. 241 e tenuto conto dei motivi di necessità ed urgenza di adozione di questo atto, in previsione della sottoscrizione dell'accordo nella data non rinviabile del 19/7/2024, data comunicata peraltro con un anticipo di appena tre giorni.

Vista l'istruttoria che precede formulata dal dirigente,

Tanto premesso e visto

DECRETA

1-di approvare l'allegato testo dell'accordo, che verrà sottoscritto il 19/9/2024, per l'esecuzione dei giudicati evidenziati e dettagliati in precedenza pari ad euro 7.772.826,02, demandando, per l'esecuzione dei pagamenti, ad ACER Campania, che effettuerà tali pagamenti a valere sulle somme disponibili del Fondo contenzioso del bilancio di previsione 2024-2026 come anticipazione per conto di IACP Benevento in liquidazione, salvo il rimborso, appena possibile, da quest'Ultimo, attraverso le necessarie partite di giro;

2-di riservarsi, comunque, ogni azione ed iniziativa di legge, in ordine alle eventuali responsabilità amministrative connesse al ritardo nell'esecuzione dei giudicati dettagliati nell'accordo e riferibili al periodo antecedente all'8/5/2024;

3-di nominare il dirigente amministrativo in comando presso questa gestione liquidatoria, R.U.P. e garante della completa ed esatta esecuzione dell'accordo in collaborazione con il funzionario responsabile della contabilità generale ACER;

4-di disporre le pubblicazioni di legge.

Napoli/Benevento, 19/9/2024

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Avv. Giuliano Palagi

Benevento, 26/09/2024



PRESIDENZA



IACP BENEVENTO IN LIQUIDAZIONE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Comune di Benevento
Organo Straordinario di Liquidazione
commissione.straordinaria.liquidazione@pec.comunebn.it

Comune di Benevento
Egr. Sig. Sindaco

ufficio.protocollo@iacpbenevento.postecert.it

E, p.c.

Commissario ad-acta dr Liberato Russo
us10@pec.regione.campania.it

Napoli, 18/9/2024

Oggetto: riscontro vs nota n. 101811 del 4/9/2024 per l'accordo sul pagamento rateale maggiori oneri di esproprio.

Premessa la singolare tempistica di invito alla sottoscrizione dell'accordo, Vi comuniciamo la nostra presenza, per la medesima sottoscrizione, il giorno 19/9/2024 alle ore 13,00, presso la sede del Comune di benevento – Palazzo Mosti.


Nel contempo sono da sottolineare, almeno a futura memoria, alcune imprecisioni/inesattezze e termini erronei nel testo dell'accordo, trasmesso soltanto ma purtroppo non condiviso in sede istruttoria:

1. non sono analiticamente indicate, nell'articolo 5, le richieste di pagamento inoltrate dall'Agenzia delle Entrate per le imposte di registro (con relativi sanzioni ed interessi) afferenti gli atti giudiziari citati nell'accordo;
2. non è indicato, nell'articolo 1, il petitum dei giudizi oggetto dell'accordo;
3. ACER, in varie parti delle premesse, viene qualificata come "sucedanea" di IACP; tale definizione risulta atecnica ed inadeguata.

Distinti saluti.

Il Presidente ACER
Dott. David Lebro

Il Commissario liquidatore IACP Benevento
Avv. Giuliano Palagi



Comune di Benevento

Organo Straordinario di Liquidazione

Prot.

101811

4/9/2024

All'Agencia Campana per l'Edilizia Residenziale

acercampania@legalmail.it

(rif. Nota n. 50870 del 12 marzo 2024)

All'Istituto Autonomo Case Popolari delle Provincia di Benevento in liquidazione

ufficio.protocollo@iacpbenevento.postacert.it

(rif. Nota n. 244 del 12 marzo 2024)

AL Comune di Benevento

- *Segreteria Generale*

- *Settore Avvocatura*

SEDE

(rif. Nota n. 34265 del 19 marzo 2024)

e per conoscenza

Al Commissario ad-acta dr. Liberato Russo

us10@pec.regione.campania.it

OGGETTO: ACER Campania e IACP della provincia di Benevento c/Comune di Benevento – Atto di accordo per pagamento rateale dei maggiori oneri di esproprio.

Con riferimento all'intercorsa corrispondenza, di cui ai riferimenti specificatamente richiamati, si trasmesse il testo dell'atto di accordo indicato in oggetto.

L'atto predisposto dall'Avvocatura del Comune di Benevento e approvato da questo Organo Straordinario di Liquidazione con delibera n.2473 del 3 settembre 2024 , tiene conto di quanto concordato a seguito della nota OSL n. 28977 del 6 marzo 2024.

Al fine della definizione dell'atto, fatte salve eventuali osservazioni pervenute, verrà concordata la data per la firma congiunta del documento da effettuarsi entro il il 20 corrente mese presso la sede del Comune di Benevento – Palazzo Mosti.

Per la Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente

Dott. Maurizio Bruschi



ACCORDO DI PAGAMENTO RATEALE

TRA

L'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI BENEVENTO IN LIQUIDAZIONE (cf.00040020620) (in seguito anche "IACP") in persona del commissario liquidatore legale rappresentante p.t, con sede in Benevento alla Via Teodoro Mommsen

UNITAMENTE A

L'AGENZIA CAMPANA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - A.C.E.R. CAMPANIA, (c.f. 08496131213) in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Napoli alla Via Domenico Morelli n. 75,

entrambi definiti nel prosieguo anche **PARTE DEBITTRICE**

E

L'ORGANO STROARDINARIO DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI BENEVENTO EX ART. 252 DEL D.L.GS 267/2000, in persona del Presidente legale rappresentante p.t. con sede in Benevento alla Via Annunziata 138 – Palazzo Mosti,

UNITAMENTE A

COMUNE DI BENEVENTO (C.F.: 00074270620), in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., con sede in Benevento alla Via Annunziata 138 – Palazzo Mosti, entrambi definiti nel prosieguo anche **PARTE CREDITTRICE**

PREMESSE

1) Con ricorso R.G. 2265/2013 il Comune di Benevento ha chiesto al TAR Campania Napoli l'emanazione di un decreto ingiuntivo a carico dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Benevento, per la complessiva somma di Euro 102.770,60, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Con decreto ingiuntivo n. 7163/2013, il TAR Campania Napoli Sez. VII ha così provveduto: *"ingiunge all'Istituto Autonomo Case Popolari di Benevento di pagare al Comune di Benevento, per la causale di cui in motivazione, entro 40 giorni dalla notifica di copia autentica del ricorso e del presente decreto, la somma di Euro 102.770,60, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché le competenze della presente procedura che si liquidano nella misura onnicomprensiva di Euro 1.000,00 (mille/00). Avverte che entro il medesimo termine dei 40 giorni potrà essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c."*

Avverso tale decreto lo IACP ha proposto opposizione iscritta a ruolo anch'essa con numero di R.G. 2265/2013 e rigettata dal TAR Campania Napoli con sentenza n. 4258/2018 con cui il Tribunale adito ha così statuito: *" 1. Respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo in epigrafe e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto; 2. Condanna l'Istituto Autonomo Case Popolari di Benevento a rifondere al Comune di Benevento le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.000 (cinquemila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto dovuto e versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa."*

Tale sentenza munita di formula esecutiva rilasciata in data 18.10.2018, è stata notificata allo IACP in data 16.01.2019, non è stata impugnata ed ha acquisito autorità di giudicato tra le parti.

Il decreto ingiuntivo n. 7163/2013 unitamente al decreto di esecutorietà n. 505/2019 del 26.03.2019 e munito di formula esecutiva rilasciata in data 28.03.2019, è stato notificato allo IACP in data 07.05.2019. Nonostante le intervenute pronunce ed il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. 669/1996 e ss.mm.ii, l'Istituto e la sua succedanea Acer non hanno dato esecuzione alla sentenza.

Pertanto, il Comune di Benevento ha proposto ricorso per ottemperanza R.G. 1092/2023 innanzi al TAR Campania Napoli che con sentenza n 4583 del 07.08.24 ha condannato IACP ed Acer ad ottemperare ai titoli esecutivi.

In ragione delle suddette pronunce giurisdizionali, IACP ed ACER sono tenuti al pagamento delle seguenti somme:

- capitale: € 102.770,60

- interessi al 31.03.24: € 11.711,34;

- spese liquidate in d.i. 7163/2013 € 1.000 (al lordo degli oneri) oltre 650,00 di c.u.

- spese liquidate in sentenza 4258/2018: € 7.295,60 (al lordo degli oneri);
 - Imposta di registrazione del d.i. e della sentenza: da quantificare.
 - spese ricorso per ottemperanza: € 300,00 a titolo di C.u oltre € 2.147,45 a titolo di compensi come da sentenza del giudizio di ottemperanza n. 4583/2024.

2) Con ricorso R.G. 2612/2013 il Comune di Benevento ha chiesto al TAR Campania Napoli l'emanazione di un decreto ingiuntivo a carico dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Benevento, per la complessiva somma di Euro 168.456,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
 Con decreto ingiuntivo n. 7598/2013, il TAR Campania Napoli Sez. VII ha così provveduto: *"ingiunge all'Istituto Autonomo Case Popolari di Benevento di pagare al Comune di Benevento, per la causale di cui in motivazione, entro 40 giorni dalla notifica di copia autentica del ricorso e del presente decreto, la somma di Euro 168.456,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché le competenze della presente procedura che si liquidano nella misura onnicomprensiva di Euro 1000.00 (mille/00). Avverte che entro il medesimo termine dei 40 giorni potrà essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c."*

Avverso tale decreto lo IACP ha proposto opposizione iscritta a ruolo anch'essa con numero di R.G. 2612/2013 e rigettata dal TAR Campania Napoli con sentenza n. 4265/2018 con cui l'adito Tribunale ha così statuito: *" 1. Respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo in epigrafe e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto; 2. Condanna l'Istituto Autonomo Case Popolari di Benevento a rimborsare al Comune di Benevento le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.000 (cinquemila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto dovuto e versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa."*

Tale sentenza munita di formula esecutiva rilasciata in data 18.10.2018, è stata notificata allo IACP in data 16.01.2019, non è stata impugnata ed ha acquisito autorità di giudicato tra le parti.

Il decreto ingiuntivo n. 7598/2013 unitamente al decreto di esecutorietà n. 506/2019 del 26.03.2019 e munito di formula esecutiva rilasciata in data 28.03.2019, è stato notificato allo IACP in data 07.05.2019. Nonostante le intervenute pronunce ed il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. 669/1996 e s.s.mm.ii, l'Istituto e la sua succedanea Acer non hanno dato esecuzione alla sentenza.

Pertanto, il Comune di Benevento ha proposto ricorso per ottemperanza R.G. 1097/2023 innanzi al TAR Campania Napoli che con sentenza n. 1667/2024 ha condannato IACP ed Acer ad ottemperare ai titoli esecutivi, condannando altresì lo IACP in liquidazione al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza *"liquidate in favore del Comune di Benevento in complessivi euro 1.700.00 (millesettecento/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato"*

In ragione delle suddette pronunce giurisdizionali, IACP ed ACER sono tenuti al pagamento delle seguenti somme:

- capitale € 168.456,00
- interessi al 31.03.24: € 18.977,40
- spese liquidate in d.i. 7598/2013 € 1.000,00 (al lordo degli oneri) oltre € 650,00 di c.u.
- spese liquidate in sentenza 4265/2018: € 7.295,60 (al lordo degli oneri);
- Imposta di registrazione del d.i. e della sentenza: da quantificare
- spese ricorso per ottemperanza: € 300,00 a titolo di C.u oltre 2.420,29 a titolo di compensi come da sentenza del giudizio di ottemperanza n. 1667/2024.

3) Con ricorso R.G. 2272/2013 il Comune di Benevento ha chiesto al TAR Campania Napoli l'emanazione di un decreto ingiuntivo a carico dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Benevento per la complessiva somma di Euro 4.444.644,02 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Con decreto ingiuntivo n. 7167/2013, il TAR Campania Napoli Sez. VII ha così provveduto: *"ingiunge all'Istituto Autonomo Case Popolari di Benevento di pagare al Comune di Benevento, per la causale di cui in motivazione, entro 40 giorni dalla notifica di copia autentica del ricorso e del presente decreto, la somma di Euro 4.444.644,02, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché le competenze della presente procedura che si liquidano nella misura onnicomprensiva di Euro 2.000.00 (duemila/00). Avverte che entro il medesimo termine dei 40 giorni potrà essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c."*

Avverso tale decreto lo IACP ha proposto opposizione iscritta a ruolo anch'essa con numero di R.G. 2272/2013 e rigettata dal TAR Campania Napoli con sentenza n. 4263/2018 con cui l'adito Tribunale ha così statuito: *" 1. Respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo in epigrafe e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo*

opposto; 2. Condanna l'Istituto Autonomo Case Popolari di Benevento a rifondere al Comune di Benevento le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 10.000 (diecimila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto dovuto e versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa."

Tale sentenza munita di formula esecutiva rilasciata in data 18.10.2018, è stata notificata allo IACP in data 16.01.2019, non è stata impugnata ed ha acquisito autorità di giudicato tra le parti.

Il decreto ingiuntivo n. 7167/2013 unitamente al decreto di esecutorietà n. 508/2019 del 26.03.2019 e munito di formula esecutiva rilasciata in data 28.03.2019, è stato notificato allo IACP in data 07.05.2019. Nonostante le intervenute pronunce ed il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. 669/1996 e ss.mm.ii, l'Istituto e la sua succedanea Acer non hanno dato esecuzione alla sentenza.

Pertanto, il Comune di Benevento ha proposto ricorso per ottemperanza R.G. 1096/2023 innanzi al TAR Campania Napoli che con sentenza n. 1665/2024 ha condannato IACP ed Acer ad ottemperare ai titoli esecutivi, condannando altresì lo IACP in liquidazione al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza *"liquidate in favore del Comune di Benevento in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato; "*

In ragione delle suddette pronunce giurisdizionali, IACP ed ACER sono tenuti al pagamento delle seguenti somme:

- capitale € 4.444.644,02
- interessi al 31.03.24: € 506.494,57
- spese liquidate in d.i. 7167/2013 € 2.000,00 (al lordo degli oneri) oltre 650,00 di c.u.
- spese liquidate in sentenza 4263/2018: € 14.591,20 (al lordo degli oneri);
- imposta di registrazione del d.i. e della sentenza: da quantificare
- spese ricorso per ottemperanza: € 300,00 a titolo di C.u. oltre € 2.847,40 a titolo di compensi come da sentenza del giudizio di ottemperanza n. 1665/2024.

4) Con ricorso R.G. 2271/2013 il Comune di Benevento ha chiesto al TAR Campania Napoli l'emanazione di un decreto ingiuntivo a carico dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Benevento per la complessiva somma di Euro 46.789,54 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Con decreto ingiuntivo n. 7166/2013, il TAR Campania Napoli Sez. VII ha così provveduto: *"ingiunge all'Istituto Autonomo Case Popolari di Benevento di pagare al Comune di Benevento, per la causale di cui in motivazione, entro 40 giorni dalla notifica di copia autentica del ricorso e del presente decreto, la somma di Euro 46.789,54, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché le competenze della presente procedura che si liquidano nella misura omnicomprensiva di Euro 750,00 (settecentocinquanta/00).Avverte che entro il medesimo termine dei 40 giorni potrà essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c."*

Avverso tale decreto lo IACP ha proposto opposizione iscritta a ruolo anch'essa con numero di R.G. 2271/2013 e rigettata dal TAR Campania Napoli con sentenza n. 4261/2018 con cui l'adito Tribunale ha così statuito: *" 1. Respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo in epigrafe e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto; 2. Condanna l'Istituto Autonomo Case Popolari di Benevento a rifondere al Comune di Benevento le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.000 (cinquemila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto dovuto e versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa."*

Tale sentenza munita di formula esecutiva rilasciata in data 18.10.2018, è stata notificata allo IACP in data 16.01.2019, non è stata impugnata ed ha acquisito autorità di giudicato tra le parti.

Il decreto ingiuntivo n. 7166/2013 unitamente al decreto di esecutorietà n. 504/2019 del 26.03.2019 e munito di formula esecutiva rilasciata in data 28.03.2019, è stato notificato allo IACP in data 07.05.2019. Nonostante le intervenute pronunce ed il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. 669/1996 e ss.mm.ii, l'Istituto e la sua succedanea Acer non hanno dato esecuzione alla sentenza.

Pertanto, il Comune di Benevento ha proposto ricorso per ottemperanza R.G. 1095/2023 innanzi al TAR Campania Napoli che con sentenza n. 1662/2024 ha condannato IACP ed Acer ad ottemperare ai titoli esecutivi, condannando altresì lo IACP in liquidazione al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza *"liquidate in favore del Comune di Benevento in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato; "*

In ragione delle suddette pronunce giurisdizionali, IACP ed ACER sono tenuti al pagamento delle seguenti somme:

- capitale € 46.789,54;
- interessi al 31.03.24: € 5.331,98
- spese liquidate in d.i. 7166/2013 € 750,00 (al lordo degli oneri) oltre 650,00 di c.u.
- spese liquidate in sentenza 4261/2018: € 7.295,60 (al lordo degli oneri);
- imposta di registrazione del d.i. e della sentenza : da quantificare
- spese ricorso per ottemperanza: € 300,00 a titolo di C.u oltre 1.138,96 a titolo di compensi come da sentenza del giudizio di ottemperanza n. 1662/2024.

5) Con ricorso R.G. 2267/2013 il Comune di Benevento ha chiesto al TAR Campania Napoli l'emanazione di un decreto ingiuntivo a carico dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Benevento (d'ora in avanti IACP), per la complessiva somma di Euro 125.081,37, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Con decreto ingiuntivo n. 7164/2013, il TAR Campania Napoli Sez. VII ha così provveduto: "ingiunge all'Istituto Autonomo Case Popolari di Benevento di pagare al Comune di Benevento, per la causale di cui in motivazione, entro 40 giorni dalla notifica di copia autentica del ricorso e del presente decreto, la somma di Euro 125.081,37, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché le competenze della presente procedura che si liquidano nella misura onnicomprensiva di Euro 1.500.00 (millecinquecento/00). Avverte che entro il medesimo termine dei 40 giorni potrà essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c."

Avverso tale decreto lo IACP ha proposto opposizione iscritta a ruolo anch'essa con numero di R.G. 2267/2013 e rigettata dal TAR Campania Napoli con sentenza n. 4259/2018 con cui l'adito Tribunale ha così statuito: " 1. Rispinge l'opposizione al decreto ingiuntivo in epigrafe e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto; 2. Condanna l'Istituto Autonomo Case Popolari di Benevento a rimborsare al Comune di Benevento le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.000 (cinquemila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto dovuto e versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa."

Tale sentenza munita di formula esecutiva rilasciata in data 18.10.2018, è stata notificata allo IACP in data 16.01.2019, non è stata impugnata ed ha acquisito autorità di giudicato tra le parti.

Il decreto ingiuntivo n. 7164/2013 unitamente al decreto di esecutorietà n. 507/2019 del 26.03.2019 e munito di formula esecutiva rilasciata in data 28.03.2019, è stato notificato allo IACP in data 07.05.2019. Nonostante le intervenute pronunce ed il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. 669/1996 e ss.mm.ii, l'Istituto e la sua succedanea Acer non hanno dato esecuzione alla sentenza.

Pertanto, il Comune di Benevento ha proposto ricorso per ottemperanza R.G. 1093/2023 innanzi al TAR Campania Napoli che con sentenza n. 1661/2024 ha condannato IACP ed Acer ad ottemperare ai titoli esecutivi, condannando altresì lo IACP in liquidazione al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza "liquidate in favore del Comune di Benevento in complessivi euro millecinquecento/00 (1.500/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo"

In ragione delle suddette pronunce giurisdizionali, IACP ed ACER sono tenuti al pagamento delle seguenti somme:

- capitale € 125.081,37;
- interessi al 31.03.24: € 14.253,80;
- spese liquidate in d.i. 7164/2013 € 1.500 (al lordo degli oneri) oltre 650,00 di c.u.
- spese liquidate in sentenza 4259/2018: € 7.295,60 (al lordo degli oneri);
- imposta di registrazione del d.i. e della sentenza: da quantificare
- spese ricorso per ottemperanza: € 300,00 a titolo di C.u oltre 2.147,45 a titolo di compensi come da sentenza del giudizio di ottemperanza n. 1661/2024.

6) Con ricorso R.G. 4750/2016 il Comune di Benevento ha chiesto al TAR Campania Napoli l'emissione di un decreto ingiuntivo a carico dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Benevento per la complessiva somma di somma di euro 168.948,94, oltre interessi legali con decorrenza dal 21.4.1997.

Con decreto ingiuntivo n. 2023/2017, il TAR Campania Napoli Sez. V ha così provveduto: "Ordina allo Istituto Autonomo Case Popolari di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento della somma di euro 168.948,94, oltre interessi legali con decorrenza dal 21.4.1997 in favore del Comune di Benevento nel

termine di giorni quaranta dalla notificazione del presente decreto, con l'avvertenza che nel medesimo termine potrà essere proposta opposizione e che in difetto si procederà ad esecuzione forzata. Nulla per le spese”

Avverso tale decreto, lo IACP ha proposto opposizione iscritta a ruolo con numero di R.G. 3131/2017 rigettata con sentenza n. 3738 del 09.09.2020, sentenza non impugnata e avente autorità di giudicato tra le parti.

Il decreto ingiuntivo n. 2023/2017 unitamente all'attestazione di esecutorietà e munito di formula esecutiva rilasciata in data 25.05.2022, è stato notificato allo IACP in data 24.02.2023.

Nonostante l'intervenuta pronuncia ed il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. 669/1996 e ss.mm.ii, l'Istituto e la sua succedanea Acer non hanno dato esecuzione al decreto ingiuntivo.

Pertanto, il Comune di Benevento ha proposto ricorso per ottemperanza R.G. 3451/2023 innanzi al TAR Campania Napoli che con sentenza n. 7021/2023 ha condannato IACP ed Acer ad ottemperare ai titoli esecutivi, condannando altresì lo IACP in liquidazione al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza *“liquidate in favore del Comune di Benevento in complessivi € 1.000.00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato;”*

In ragione delle suddette pronunce giurisdizionali, IACP ed ACER sono tenuti al pagamento delle seguenti somme:

- capitale € 168.948,94
- interessi al 31.03.24: € 95.189,53
- rimborso contributo unificato ricorso per d.i.: € 650,00
- Imposta di registrazione del d.i. e della sentenza : da quantificare
- spese ricorso per ottemperanza: € 300,00 a titolo di C.u oltre 1423,70 a titolo di compensi come da sentenza del giudizio di ottemperanza n. 7021/2023.

7) Con ricorso R.G. 4792/2012 il Comune di Benevento ha chiesto al TAR Campania Napoli l'emanazione di un decreto ingiuntivo a carico dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Benevento per la complessiva somma di Euro 225.167,33, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Con decreto ingiuntivo n. 27452/2012, il TAR Campania Napoli Sez. I ha così provveduto: *“ingiunge all'Istituto Autonomo Case Popolari di Benevento di pagare al Comune di Benevento, per la causale di cui in motivazione, entro 40 giorni dalla notifica di copia autentica del ricorso e del presente decreto, la somma di Euro 225.167,33, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., comma 1, a far data dal 27 febbraio 2003, nonché le competenze della presente procedura che si liquidano nella misura onnicomprensiva di Euro 1.500.00 (millecinquecento/00).”*

Avverso tale decreto, lo IACP ha proposto opposizione iscritta a ruolo anch'essa con numero di R.G. 4792/2012 e dichiarata perenta con Decreto di perenzione n. 2722/2016 non opposto.

Il decreto ingiuntivo n. 27452/2012 unitamente al decreto di esecutorietà del 22.05.2019 e munito di formula esecutiva rilasciata in data 23.05.2019, è stato notificato allo IACP in data 17.06.2019.

Nonostante l'intervenuta pronuncia ed il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. 669/1996 e ss.mm.ii, l'Istituto e la sua succedanea Acer non hanno dato esecuzione al decreto ingiuntivo.

Pertanto, il Comune di Benevento ha proposto ricorso per ottemperanza R.G. 2923/2023 innanzi al TAR Campania Napoli che con sentenza n. 6952/2023 ha condannato IACP ed Acer ad ottemperare ai titoli esecutivi, condannando altresì lo IACP in liquidazione al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza *“liquidate in favore del Comune di Benevento in complessivi € 1.000.00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato;”*

In ragione delle suddette pronunce giurisdizionali, IACP ed ACER sono tenuti al pagamento delle seguenti somme:

- capitale: € 225.167,33;
- interessi al 31.03.24: € 96.345,52
- rivalutazione monetaria al 31.03.24: € 104.927,98
- spese liquidate in d.i. 27452 € 1.500,00 (al lordo degli oneri) oltre 650,00 di c.u.
- imposta di registrazione del d.i. e della sentenza : da quantificare
- spese ricorso per ottemperanza: € 300,00 a titolo di C.u oltre 1423,70 a titolo di compensi come da sentenza del giudizio di ottemperanza n. 6952/2023.

8) Con ricorso R.G. 2269/2013 il Comune di Benevento ha chiesto al TAR Campania Napoli l'emanazione di un decreto ingiuntivo a carico dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Benevento per la complessiva somma di Euro 93.412,47, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

Con decreto ingiuntivo n. 7165/2013, il TAR Campania Napoli Sez. VII ha così provveduto: *"ingiunge all'Istituto Autonomo Case Popolari di Benevento di pagare al Comune di Benevento, per la causale di cui in motivazione, entro 40 giorni dalla notifica di copia autentica del ricorso e del presente decreto, la somma di Euro 93.412,47, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché le competenze della presente procedura che si liquidano nella misura onnicomprensiva di Euro 1.000.00 (mille/00). Avverte che entro il medesimo termine dei 40 giorni potrà essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c."*

Avverso tale decreto lo IACP ha proposto opposizione iscritta a ruolo anch'essa con numero di R.G. 2269/2013 e rigettata dal TAR Campania Napoli con sentenza n. 4260/2018 con cui l'adito Tribunale ha così statuito: *" 1. Respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo in epigrafe e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto; 2. Condanna l'Istituto Autonomo Case Popolari di Benevento a rimborsare al Comune di Benevento le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.000 (cinquemila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto dovuto e versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa."*

Tale sentenza munita di formula esecutiva rilasciata in data 18.10.2018, è stata notificata allo IACP in data 16.01.2019, non è stata impugnata ed ha acquisito autorità di giudicato tra le parti.

Il decreto ingiuntivo n. 7165/2013 unitamente al decreto di esecutorietà n. 509/2019 del 26.03.2019 e munito di formula esecutiva rilasciata in data 28.03.2019, è stato notificato allo IACP in data 07.05.2019. Nonostante le intervenute pronunce ed il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. 669/1996 e ss.mm.ii, l'Istituto e la sua succedanea Acer non hanno dato esecuzione alla sentenza.

Pertanto, il Comune di Benevento ha proposto ricorso per ottemperanza R.G. 1094/2023 innanzi al TAR Campania Napoli che con sentenza n. 6731/2023 ha condannato IACP ed Acer ad ottemperare ai titoli esecutivi, condannando altresì lo IACP in liquidazione al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza *"liquidate in favore del Comune di Benevento in complessivi € 1.000.00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato;"*

In ragione delle suddette pronunce giurisdizionali, IACP ed ACER sono tenuti al pagamento delle seguenti somme:

- capitale € 93.412,47
- interessi al 31.03.24: € 10.644,92
- spese liquidate in d.i. 7165/2013 € 1.000 (al lordo degli oneri) oltre 650,00 di c.u.
- spese liquidate in sentenza 4260/2018: € 7.295,60 (al lordo degli oneri);
- Imposta di registrazione del d.i. e della sentenza : da quantificare
- spese ricorso per ottemperanza: € 300,00 a titolo di C.u oltre 1.423,70 a titolo di compensi come da sentenza del giudizio di ottemperanza n. 6731/2023.

9) Con ricorso R.G. 2670/2014 il Comune di Benevento ha chiesto al TAR Campania Napoli l'accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Benevento, per il mancato versamento del corrispettivo della cessione del diritto di superficie *ad adificandum* di aree P.E.P. espropriate a terzi, in contrada "Pacevecchia", per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di opere di urbanizzazione, di cui alla convenzione urbanistica del 28 ottobre 1993, stipulata per atto pubblico del notaio Barricelli, e la condanna dello stesso Istituto a pagare per il citato titolo in suo favore la somma di euro 1.098.978,74, maggiorata di interessi legali.

Con sentenza n. 3674/2020, il TAR Campania Napoli Sez. V ha così provveduto: *"Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto:*

- *accerta l'inadempimento contrattuale dell'I.A.C.P. di Benevento in relazione al mancato versamento del corrispettivo della cessione del diritto di superficie delle aree espropriate, come sopra individuate, di cui alla convenzione urbanistica del 28 ottobre 1993;*
- *condanna lo stesso I.A.C.P. a pagare in favore del Comune di Benevento la somma di euro 1.098.978,74, oltre interessi legali, con le decorrenze stabilite nelle sentenze nn. 219-220/2013 della Corte di Appello di Napoli, a titolo di*

corrispettivo della cessione in diritto di superficie di suoli espropriati a terzi, ai sensi e per gli effetti degli obblighi assunti con la suindicata convenzione urbanistica;

- condanna l'I.A.C.P. di Benevento alla refusione delle spese di lire nei confronti del Comune di Benevento, liquidate in complessivi euro duemila/00 (2.000,00), oltre oneri accessori, come per legge, ed a quanto anticipato a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa."

Tale sentenza non è stata impugnata ed ha acquisito autorità di giudicato tra le parti

La sentenza n. 3674/2020 munita di formula esecutiva rilasciata in data 16.10.2020, è stata notificata allo IACP in data 24.02.2023.

Nonostante l'intervenuta pronuncia ed il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. 669/1996 e ss.mm.ii, l'Istituto e la sua succedanea Acer non hanno dato esecuzione alla sentenza.

Pertanto, il Comune di Benevento ha proposto ricorso per ottemperanza R.G. 3450/2023 innanzi al TAR Campania Napoli che con sentenza n. 6273/2023 ha condannato IACP ed Acer ad ottemperare ai titoli esecutivi, condannando altresì lo IACP in liquidazione al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza *"liquidate in favore del Comune di Benevento in complessivi € 1.000.00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato;"*

In seguito all'inseadimento del Commissario ad Acta, l'Acer, in parziale ottemperanza, ha versato unicamente la somma di € 1.098.978,74 a titolo di sorta capitale.

Il Commissario ad acta ha poi con nota del 18.03.24 così quantificato le residue somme dovute da IACP ed ACER in ragione delle suddette pronunce giurisdizionali:

- € 512.708,68 a titolo di interessi legali maturati alla data del pagamento della sorta capitale.
- € 2.950,00 a titolo di spese liquidate in sentenza 3674/2020 (2.000 a titolo di compensi oltre € 300,00 a titolo di spese generali e € 650,00 a titolo di contributo unificato);
- imposta di registrazione della sentenza 3674/2020 da quantificare;
- € 1.723,70 a titolo di spese liquidate con sentenza del giudizio di ottemperanza n. 6273/2023 (1.423,70 oltre 300 a titolo di c.u.)

10) Con ricorso R.G. 2653/2014 il Comune di Benevento ha chiesto al TAR Campania Napoli la condanna dello IACP di Benevento a pagare in favore del Comune di Benevento la somma di euro 657.159,38 a titolo di corrispettivo della cessione in diritto di superficie di suoli espropriati a terzi ai sensi e per gli effetti degli obblighi assunti con la convenzione urbanistica rep.9978 del 05/05/1992

Con sentenza n. 3708/2019, il TAR Campania Napoli Sez. V ha così provveduto: *"Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto:*

Accerta l'inadempimento contrattuale dello I.A.C.P. in relazione al mancato versamento del corrispettivo della cessione del diritto di superficie delle aree espropriate agli eredi Ciarrella, di cui alla convenzione urbanistica rep. 9978 del 5 maggio 1992;

Condanna lo I.A.C.P. di Benevento a pagare in favore del comune di Benevento la somma di euro 657.159,38 oltre interessi legali con decorrenza dal dicembre 1986, a titolo di corrispettivo della cessione in diritto di superficie di suoli espropriati a terzi ai sensi e per gli effetti degli obblighi assunti con la convenzione urbanistica rep.9978 del 05/05/1992.

Condanna lo I.A.C.P. di Benevento alla refusione delle spese di lire nei confronti del Comune di Benevento, liquidate in complessivi euro duemila/00 (2.000,00) oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge ed oltre alla refusione di quanto anticipato a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa."

Tale sentenza non è stata impugnata ed ha acquisito autorità di giudicato tra le parti (cfr. certificato di non proposto appello).

La sentenza n. 3708/2019 munita di formula esecutiva rilasciata in data 09.08.2019, è stata notificata allo IACP in data 20.09.2019.

Nonostante l'intervenuta pronuncia ed il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. 669/1996 e ss.mm.ii, l'Istituto e la sua succedanea Acer non hanno dato esecuzione alla sentenza.

Pertanto, il Comune di Benevento ha proposto ricorso per ottemperanza R.G. 2924/2023 innanzi al TAR Campania Napoli che con sentenza n. 5685/2023 ha condannato IACP ed Acer ad ottemperare ai titoli esecutivi, condannando altresì lo IACP in liquidazione al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza *“liquidate in favore del Comune di Benevento in complessivi € 1.000.00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato;”*

In seguito all'insediamento del Commissario ad Acta, l'Acer, in parziale ottemperanza, ha versato unicamente la somma di € 657.159,38 a titolo di sorta capitale.

Il Commissario ad acta ha poi con nota del 18.03.24 così quantificato le residue somme dovute da IACP ed ACER in ragione delle suddette pronunce giurisdizionali:

- € 907.823,38 a titolo di interessi legali maturati alla data del pagamento della sorta capitale.
- € 2.950,00 a titolo di spese liquidate in sentenza 3708/2019
- imposta di registrazione della sentenza 3708/2019 da quantificare.
- € 1.723,70 a titolo di spese liquidate con sentenza del giudizio di ottemperanza n. 5685/2023 (1.423,70 oltre 300 a titolo di c.u.)

11) Con sentenza n. 1710/2017 il Tribunale di Benevento ha condannato lo IACP al pagamento delle spese legali pari ad: € 3.995,07 (al lordo degli oneri).

Tale sentenza è stata impugnata dallo IACP innanzi alla Corte d'Appello di Napoli che con sentenza 1382/2024 ha rigettato l'appello condannando lo IACP al pagamento in favore del Comune delle spese legali pari ad € 3.450,07.

In ragione delle suddette pronunce giurisdizionali, IACP ed ACER sono tenuti al pagamento delle seguenti somme:

- spese liquidate in sentenza del Tribunale: € 3.995,07 (al lordo degli oneri);
- imposta di registrazione della sentenza 1710/2017: da quantificare.
- spese liquidate in sentenza del Corte d'appello di Napoli 3.450,07 (al lordo degli oneri);
- imposta di registrazione della sentenza n. 1382/2024: da quantificare

12) Con sentenza n. 1781/2023 la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza n. 625/2015 del Tribunale di Benevento, ha condannato lo IACP al pagamento delle seguenti somme:

- capitale: € 7.984,98;
- interessi maturati al 31.03.24: € 1.758,73;
- spese liquidate in sentenza d'appello : € 4.219,15 (al lordo degli oneri);
- imposta di registrazione delle sentenze di primo e secondo grado: da quantificare

RILEVATO CHE:

A) in ragione di quanto detraggiato nelle suddette premesse, IACP ed Acer sono tenuti quindi a versare al Comune di Benevento in base alle suddette pronunce dei Giudici Civili ed Amministrativi la complessiva somma di € 7.772.826,02;

B) oltre alla somma di cui al punto A), ACER e IACP sono obbligate a pagare le somme dovute a titolo di imposte di registrazione (e dei relativi interessi e sanzioni medio tempore maturate) di tutti i provvedimenti giurisdizionali indicati nei punti da 1 a 12

RILEVATO ALTRESI' CHE:

- il Comune di Benevento ha dichiarato il dissesto con delibera di CC 1/2017;
- i crediti di cui ai provvedimenti giurisdizionali citati in premessa rientrano nella massa attiva del dissesto, ad eccezione delle spese per i compensi legali liquidate dal TAR nei giudizi di ottemperanza di competenza dell'Ente in bonis.

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di richieste transattive formulate da ACER/IACP volte sia a decurtare le somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi che ad ottenere una dilazione di pagamento, con nota prot. n.28977 del 06.03.24, l'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Benevento:
 - ha respinto qualsivoglia richiesta di riduzione degli importi dovuti;
 - ha ritenuto possibile una dilazione del pagamento in *“72 rate mensili con sospensione del calcolo degli interessi passivi a far data dalla stipula dell'accordo”* con espressa prescrizione che le spese legali liquidate dal TAR nei giudizi di ottemperanza debbano essere *“corrisposti anticipatamente in un'unica soluzione”* e che gli oneri inerenti le spese di registrazione fiscale delle sentenze restano a carico di ACER/IACP;

- ha disposto che il Comune di Benevento dovrà intervenire nell'accordo in quanto, visto che la durata del rateizzo e la possibile chiusura del dissesto in data antecedente alla conclusione del rateizzo, il Comune subentrerà all'OSL quale destinatario dei pagamenti;

- l'ACER con nota prot. n. 50870 del 12.03.24 ha aderito a tale proposta di rateizzo;
- lo IACP con nota prot. n. 244 del 12.03.24 ha aderito a tale proposta di rateizzo;
- il Comune di Benevento con nota prot. n. 34265 del 19.03.24 ha condiviso tale proposta di rateizzo;

Tanto premesso rilevato e considerato, le parti debtrici e creditrici convengono quanto segue.

ARTICOLO 1: "OGGETTO"

1.1. La narrativa contenente il "premessso che", il "rilevato che" e il "considerato che" è patto e vincola le parti.

1.2. Il presente accordo ha ad oggetto le modalità di pagamento delle somme dovute da IACP ed Acer in favore dell'OSL del Comune di Benevento e del Comune di Benevento in base alle pronunce dei Giudici Civili ed Amministrativi indicate nei punti da 1 a 12 delle premesse per la complessiva somma di € 7.772.826,02=(Settemilionisettecentosettantaduemilaottocentotrentasei/02).

1.3. L'importo di € 7.772.826,02 non include le somme dovute a titolo di imposte di registrazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali indicati nei punti da 1 a 12 delle suddette premesse: in ordine a tali somme, ACER e IACP assumono l'obbligo di provvedere al versamento direttamente in favore dell'erario delle imposte di registrazione in questione nonché di tutte le sanzioni ed interessi medio tempore maturate per l'eventuale tardivo/omesso pagamento.

ARTICOLO 2: "RINUNCIA AGLI INTERESSI PASSIVI A DECORRERE DAL PER PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO"

2.1 Parte Creditrice è disposta a rinunciare – ed in effetti rinuncia – alla pretesa nei confronti della parte debitrice degli interessi maturati e maturandi a decorrere dal perfezionamento dell'accordo di pagamento rateale. A tal fine, le parti convengono che l'accordo è da intendersi perfezionato alla data del 31.03.24.

2.2. Tale rinuncia è condizionata al pagamento puntuale di tutte le rate entro i termini delle singole rate di cui al successivo punto 3 del presente accordo.

ARTICOLO 3: "PAGAMENTO RATEALE"

3.1. Le parti convengono che le spese legali liquidate dal TAR Campania Napoli nei giudizi di ottemperanza indicati nelle premesse di cui ai punti da 1 a 10 che ammontano complessivamente ad € 20.820,05 verranno corrisposte anticipatamente in un'unica soluzione all'atto del primo pagamento del presente accordo.

3.2. Parte creditrice presta il consenso al pagamento rateale della somma complessiva di € 7.752.006 in 72 rate mensili di € 107.666,75=(Centosettemilaseicentosessantasei/75) ognuna. Considerando che l'accordo è da intendersi perfezionato alla data del 31.03.24 e che il presente accordo è stato formalizzato a distanza di mesi, vista la rinuncia agli interessi maturati e maturandi da parte della Parte Creditrice a decorrere dal perfezionamento dell'accordo di pagamento rateale, le prime 6 rate (relative alle mensilità da aprile a settembre c.a.) verranno corrisposte in un'unica soluzione entro il 30.09.24.

3.3. Le convengono i seguenti termini di pagamento:

- prima rata comprensiva della somma di cui al punto 3.1. e delle prime 6 rate della somma del punto 3.2.: € 666.820,55 da pagare entro il 30.09.24;
- successive 68 rate mensili da versare entro l'ultimo giorno del mese di € 107.666,75 ognuna (prima scadenza il 31.10.2024);

ARTICOLO 4: "CONSEGUENZE PER IL TARDIVO PAGAMENTO E MESSA IN MORA DELLA PARTE DEBITTRICE"

4.1. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata e/o di tardivo pagamento di due rate consecutive, il presente accordo si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c. e, per l'effetto, parte debitrice sarà considerata automaticamente in mora e l'intero importo residuo diventerà subito esigibile da parte della creditrice che potrà immediatamente attivare la procedura esecutiva senza fissare un ulteriore termine.

4.2. Resta comunque fermo quanto indicato all'art. 2.2.

ARTICOLO 5 “PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE”

5.1 Le somme dovute a titolo di imposte di registrazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali indicati nei punti da 1 a 12 delle suddette premesse restano a carico esclusivo di ACER e IACP che dovranno provvedere al versamento direttamente in favore dell'erario delle imposte e di tutte le sanzioni ed interessi medio tempore maturati.

5.2 Acer e IACP provvederanno al versamento di tutte le imposte di registrazione (e delle relative sanzioni ed interessi) di cui al punto 5.1. entro il termine del 31.10.2024. Entro tale data, parti debtrici dovranno dare comunicazione dell'adempimento a tale obbligazione all'OSL del Comune di Benevento che provvederà quindi alle determinazioni necessarie per eliminare dalla massa passiva del dissesto di tali poste economiche.

5.3. In caso di mancato o anche solo tardivo adempimento a quanto convenuto nel punto 5.2, il presente accordo si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c. e, per l'effetto, parte debitrice sarà considerata automaticamente in mora e l'intero importo residuo diventerà subito esigibile da parte della creditrice che potrà immediatamente attivare la procedura esecutiva senza fissare un ulteriore termine.

ARTICOLO 6: “MODALITA’ DI PAGAMENTO”

6.1. Il pagamento della somma di cui al punto 3.1. dovrà essere effettuata all'IBAN IT 52 E 05142 15000 T21510000866 intestato al Comune di Benevento.

6.2. Il pagamento delle 72 rate dovrà essere effettuata all'IBAN IT 58 V 02008 15010 000105347284 intestato all'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) del Comune di Benevento.

6.3. Al momento della chiusura della procedura di dissesto, laddove la stessa interverga prima della chiusura del pagamento rateale, l'OSL comunicherà alla parte debitrice le modalità di pagamento delle residue rate da corrispondere.

ARTICOLO 7: “DISPOSIZIONI FINALI”

7.1 Il presente accordo è redatto in quattro copie, destinata ognuna a ciascuna delle parti.

7.2 Per le modifiche al presente accordo è richiesta la forma scritta.

7.3. Il presente accordo non ha natura novativa Benevento,

Per la Parte Debitrice:

IACP Benevento

ACER Campania

Per la Parte Creditrice

Il Sindaco di Benevento

L'OSL del Comune di Benevento